D.Lgs. 29-3-2004 n. 102
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95.

Epigrafe
Premessa
TITOLO I
Fondo di solidarietà nazionale.
1. *Finalità.*
Capo I
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
2. *Polizze assicurative.*
3. *Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione.*
4. *Piano assicurativo agricolo annuale.*
Capo II
Interventi compensativi
5. *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva.*
6. *Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN.*
7. *Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario.*
8. *Disposizioni previdenziali.*
9. *Epizoozie.*
10. *Pubblicità degli interventi.*
Capo III
Consorzi di difesa
11. *Costituzione e finalità.*
12. *Statuto e amministrazione.*
13. *Vigilanza.*
14. *Interventi a favore degli associati.*
Capo IV
Altre disposizioni
15. *Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.*
16. *Abrogazione norme.*
Capo V
Strumenti finanziari
17. *Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese.*
18. *Altri interventi.*

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 [(1)].
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'*articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38* [(2)].

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95.
(2) Vedi, anche, il *D.M. 29 dicembre 2014*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'*articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38*;
Visti gli *articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57*;
Visto il *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*;
Vista la *decisione 2004/89/CE del 9 luglio 2003* della Commissione europea, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;
Vista la nota 11 settembre 2003, n. 1510 con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del *regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999*, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della *legge 7 marzo 2003, n. 38*;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 10 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
Fondo di solidarietà nazionale.
1. *Finalità.*
1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole [(3)].

(3) Articolo così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. Vedi, anche, il comma 83 dell'*art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

Capo I
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
2. *Polizze assicurative.*
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome [(4)].
2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione [(5)].
3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi [(6)].
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.
5-*bis*. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto è comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa [(7)].
5-*ter*. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'*articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno [(8)].

(4) Comma così modificato dalle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(5) Comma così modificato dalla lettera *e*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(6) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 luglio 2004*. Vedi, anche, il *D.M. 23 novembre 2005* e il *D.M. 20 aprile 2011*.
(7) Comma aggiunto dal comma 5 dell'*art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalla lettera *f*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(8) Comma aggiunto dalla lettera *g*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

3. *Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione.*
1. In base a quanto disposto dal *regolamento (CE) n. 358/2003 del 27 febbraio 2003* della Commissione europea, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'àmbito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

a) nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20 per cento del mercato rilevante;

b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 per cento del mercato rilevante.

2. I limiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.

4. *Piano assicurativo agricolo annuale* [(9)]*.*

1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.

2. Il Piano assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da [(10)]:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede [(11)];

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) un rappresentante della Cooperazione agricola;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI);

g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese [(12)].

4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

a) tipologia di polizza assicurativa;

b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche, garanzia [(13)];

d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture [(14)].

5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche [(15)].

5-*bis*. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente [(16)].

(9) Il piano assicurativo agricolo è stato approvato, per l'anno 2005, con *D.M. 17 marzo 2005*; per l'anno 2006, con *D.M. 20 marzo 2006*; per l'anno 2007, con *D.M. 27 dicembre 2006*; per l'anno

2010, con *D.M. 22 dicembre 2009*; per l'anno 2011, con *D.M. 4 marzo 2011*; per l'anno 2012, con *D.M. 18 gennaio 2012*; per l'anno 2013, con *D.M. 31 gennaio 2013*; per l'anno 2014, con *D.M. 6 dicembre 2013*; per l'anno 2015, con *D.M. 10 marzo 2015*.
(10) Alinea così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(11) Lettera così modificata dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(12) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(13) Lettera così modificata dalla lettera *h*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(14) Lettera così modificata dalla lettera *i*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(15) Vedi, anche, gli *artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70*.
(16) Comma aggiunto dalla lettera *l*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

Capo II
Interventi compensativi
5. *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva.*
1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola[1], iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche (17).
2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili (18):
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento (19);
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999 (20);
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999 (21).
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono

comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea (22).
5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

[1] Osservazione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel parere del 6 marzo 2008 e condizione della IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica: parziale accoglimento per compatibilità comunitaria.

(17) Comma così sostituito dalla lettera *m*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(18) Alinea così modificato dalla lettera *n*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(19) Lettera così modificata dalla lettera *o*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(20) Numero così sostituito dalla lettera *p*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(21) Comma così sostituito dalla lettera *q*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(22) Vedi, anche, il comma 1-*quater* dell'*art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 157*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

6. *Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN.*
1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta (23).
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto (24).

(23) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(24) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

7. *Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario.*
1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

8. *Disposizioni previdenziali.*
1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento [(25)].
2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.
3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.

(25) Comma così modificato dalla lettera *r*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 luglio 2005* e il *D.M. 27 luglio 2009*.

9. *Epizoozie.*
1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30

novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento [(26)].
3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

(26) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

10. *Pubblicità degli interventi.*
1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.

Capo III
Consorzi di difesa
11. *Costituzione e finalità.*
1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-*ter* del medesimo codice [(27)].
2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività dei consorzi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.
3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonché altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma [(28)].
4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.
5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1 o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro [(29)].

(27) Per le modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, vedi il *D.M. 30 agosto 2004*.
(28) Comma così modificato dalla lettera *s*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(29) Comma così modificato dalla lettera *t*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(commento di giurisprudenza)

12. *Statuto e amministrazione.*

1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio.

3. Lo statuto deve altresì prevedere:

a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

b) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [(30)];

c) una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, è approvato dal consiglio di amministrazione [(31)];

d) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

4. Le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture [(32)].

(30) Lettera così modificata dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. Per le modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, vedi il *D.M. 30 agosto 2004*.

(31) Lettera così modificata dalla lettera *u*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(32) Comma così modificato dalla lettera *v*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

13. *Vigilanza.*

1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, è sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedono a controllare:

a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;

b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;

c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;

d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione [(33)].

2-*bis*. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo [(34)].

(33) Comma così sostituito dalla lettera *z*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(34) Comma aggiunto dalla lettera *aa*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

14. *Interventi a favore degli associati.*
1. I consorzi hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.
2. I consorzi, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

Capo IV
Altre disposizioni
15. *Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale* [(35)].
1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [(36)].
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi» [(37)]. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori» [(38)].
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria [(39)].

(35) Per la rideterminazione del Fondo, di cui al presente articolo, vedi l'*art. 5, comma 3, D.L. 5 maggio 2015, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 luglio 2015, n. 91*.
(36) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(37) Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(38) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. Vedi, anche, l'*art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22*, nel testo integrato dalla relativa legge di

conversione, il comma 2-*bis* dell'*art. 42, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e gli *artt. 1-bis e 4-terdecies, D.L. 3 novembre 2008, n. 171*, aggiunti dalla relativa legge di conversione.
(39) Comma così sostituito dal comma 84 dell'*art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

(commento di giurisprudenza)
16. *Abrogazione norme.*
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme:
a) *legge 25 maggio 1970, n. 364*, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b) *legge 15 ottobre 1981, n. 590*;
c) *legge 14 febbraio 1992, n. 185*;
d) articolo 7, comma 1-*bis*, del *decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 1993, n. 250*;
e) *decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324*;
f) *articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 luglio 1996, n. 380*;
g) *articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*;
h) *articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*;
i) articoli 1, 1-*bis*, 2, comma 1, e 4 del *decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2002, n. 256*.

Capo V
Strumenti finanziari
17. *Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese.*
1. La Sezione speciale istituita dall'*articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153*, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200*, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni [(40)].
2-*bis*. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'*articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende

agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503* [(41)].
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni [(42)].
4-*bis*. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4 [(43)].
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonché di quelle previste in attuazione dell'*articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie [(44)].
5-*bis*. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978* [(45)].
5-*ter*. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzato ad esercitare la propria attività di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento [(46)].
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il *D.M. 30 luglio 2003, n. 283* del Ministro dell'economia e delle finanze, è abrogato.

(40) Comma così sostituito dal numero 1) della lettera *bb*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(41) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 209, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
(42) Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 64, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*.
(43) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera *bb*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.
(44) Comma così modificato prima dal comma 8 dell'*art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. In precedenza l'*art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101*, aveva disposto

l'inserimento, dopo le parole: «dal presente articolo,», delle parole: « nonché quelle previste dall'*articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. In attuazione di quanto disposto dal predetto *articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004*, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, è soppresso.». La modifica non è stata inserita in quanto evidentemente disarticolata con il testo del comma. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 febbraio 2006* e il *D.M. 22 marzo 2011*.
(45) Comma aggiunto dal comma 8 dell'*art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*. Con *D.Dirett. 24 marzo 2006* (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.
(46) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101* e poi così modificato dal comma 3 dell'*art. 64, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*.

18. *Altri interventi.*
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al *regolamento (CE) n. 1782/2003* del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231* e i diritti di reimpianto della propria azienda [(47)].
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al *regolamento (CE) n. 1782/2003* del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231* e i diritti di reimpianto [(48)].

(47) Comma così modificato dall'*art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(48) Comma così modificato dall'*art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, come modificato dalla relativa legge di conversione.